

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 settembre 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 ottobre 2025, n. 27.

**Abrogazione del regolamento di esecuzione
sugli assegni di studio a favore di neolaureati
tirocinanti.** (26R00166) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2025, n. 28.

**Modifica del secondo regolamento di esecuzione
alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, "Edi-
lizia residenziale pubblica e sociale".** (26R00167) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 ottobre 2025, n. 29.

**Modifica del regolamento di esecuzione relati-
vo alla struttura amministrativa della Provincia
autonoma di Bolzano e della legge provinciale
17 dicembre 1998, n. 13.** (26R00168) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 novembre 2025, n. 30.

**Modifica del regolamento di esecuzione relati-
vo alle norme per la protezione della fauna selva-
tica e per l'esercizio della caccia.** (26R00169) .. Pag. 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2026, n. 3.

**Adesione della Regione Emilia-Romagna
all'associazione europea delle vie Francigene
(AEVF).** (26R00153)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4.

**Disposizioni in merito al rimborso delle spe-
se sostenute per interventi di trapianto in centri
ubicati in altre regioni italiane.** (26R00183) ... Pag. 7

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2025, n. 20.

**Modifica al regolamento 4 agosto 2016 n. 18
("Classificazione delle società, direttamente o in-
direttamente, controllate dalla regione, per fasce
sulla base di indicatori dimensionali qualitativi
e quantitativi e determinazione dei compensi
dei componenti i consigli di amministrazione
delle suddette società da corrispondere ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civi-
le", in attuazione dell'articolo 23, comma 5, della
L.R. 28 giugno 2013, n. 4).** (26R00068)..... Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2025, n. 21.

**Regolamento di attuazione e integrazione
dell'articolo 13, commi da 77 a 84, della legge re-
gionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità
regionale 2025), concernente la disciplina delle case
funerarie e delle sale del commiato.** (26R00069) .. Pag. 9



REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2025, n. 22.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni. (26R00070)..... *Pag.* 11

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2025, n. 23.

Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche. (26R00071) *Pag.* 13

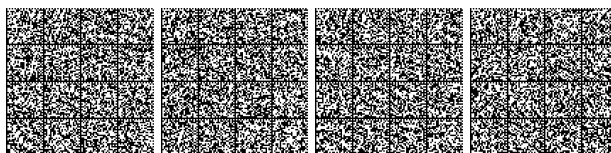
REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2026, n. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione). (26R00087)..... *Pag.* 14

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2026, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026). (26R00088) *Pag.* 15



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 ottobre 2025, n. 27.

Abrogazione del regolamento di esecuzione sugli assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 16 ottobre 2025, n. 42 - Sez. Gen.)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 ottobre 2025, n. 800;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1994, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
20 ottobre 2025, n. 28.

Modifica del secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5, "Edilizia residenziale pubblica e sociale".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 ottobre 2025, n. 43 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 ottobre 2025, n. 836;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 1 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero: «3,73» è sostituito dal numero: «3,85».

2. Nel comma 2 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero: «3,73» è sostituito dal numero: «3,85».

3. Nel comma 7 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, e successive modifiche, il numero: «80,00» è sostituito dal numero: «120,00».

Art. 2.

1. Nel comma 6 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero: «50,00» è sostituito dal numero: «120,00».

Art. 3.

1. Nel comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, e successive modifiche, il numero: «3,73» è sostituito dal numero: «3,85».

2. Nel comma 2 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, e successive modifiche, il numero: «3,73» è sostituito dal numero: «3,85».

Art. 4.

1. Nel comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero: «10» è sostituito dal numero: «14».

Art. 5.

1. Nel comma 3 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, il numero: «15» è sostituito dal numero: «11» e il numero: «10» è sostituito dal numero: «14».

2. Nel comma 6 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, e successive modifiche, il numero: «80,00» è sostituito dal numero: «120,00».

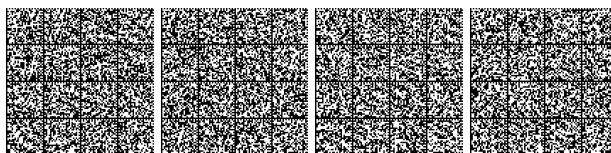
3. Nel comma 9 dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, e successive modifiche, il numero: «80,00» è sostituito dal numero: «120,00».

Art. 6.

1. Nel comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, le parole: «dell'anno 2021 è fissata a 33.300,00 euro» sono sostituite dalle parole: «dell'anno 2024 è fissata a 39.300,00 euro».

2. Il comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«2. Ai fini dell'inquadramento nelle fasce di reddito, il reddito complessivo lordo del nucleo familiare per l'anno 2024 è diminuito di 16.000,00 euro per la/il partner, di 5.900,00 euro per la prima figlia/il primo figlio a carico, di 6.600,00 euro per la seconda figlia/il secondo figlio a carico e di 7.800,00 euro per ogni ulteriore figlio/figlia a carico. Per i nuclei monoparentali con figlie/figli a carico, il reddito lordo è diminuito di 11.000,00 euro per la prima figlia/il primo figlio a carico.»



Art. 7.

1. Il comma 2 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Provincia 23 agosto 2023, n. 28, è così sostituito:

«2. Ai fini del calcolo del canone mensile ai sensi del punto 3, lettera b), della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 20 settembre 2010, le fasce di reddito, determinate ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, per i redditi dell'anno 2024 sono così fissate:

- a) prima fascia di reddito fino a 28.900,00 euro,
- b) seconda fascia di reddito fino a 39.300,00 euro,
- c) terza fascia di reddito fino a 46.900,00 euro,
- d) quarta fascia di reddito fino a 56.300,00 euro,
- e) quinta fascia di reddito fino a 72.500,00 euro.»

Art. 8.

1. Le modifiche di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto trovano applicazione ai canoni di locazione dovuti dal mese di gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00167

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 ottobre 2025, n. 29.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano e della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 ottobre 2025, n. 44 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 17 ottobre 2025, n. 809;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 1

1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito: «La suindicata struttura amministrativa è composta da quarantadue ripartizioni e duecentoquattordici uffici.».

Art. 2.

Segreteria generale - Dipartimento autonomia, comuni, affari istituzionali e legislativi

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito:

«Art. 2 (*Ripartizione affari istituzionali e legislativi*). — 1. La Ripartizione affari istituzionali e legislativi ha le seguenti competenze:

a) supporto alla segreteria generale - Dipartimento autonomia, comuni, affari istituzionali e legislativi nella cura dei rapporti con le istituzioni statali ed europee;

b) cura degli atti normativi proposti dalle strutture organizzative provinciali e monitoraggio degli atti legislativi statali ed europei;

c) consulenza linguistica e terminologica nella redazione di testi rivolti alla collettività;

d) procedure elettorali e referendarie;

e) supporto nella verifica dell'istruttoria dei ricorsi gerarchici;

f) trasparenza, prevenzione della corruzione e protezione dei dati;

g) rapporti con la Corte dei conti;

h) verifiche sui sistemi di gestione e controllo di programmi UE;

i) elaborazione dei provvedimenti contingibili e urgenti della o del Presidente della provincia;

j) Comitato d'intesa sulla proporzionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

2. La Ripartizione affari istituzionali e legislativi è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio affari istituzionali e linguistici, che ha le seguenti competenze:

1) affari istituzionali;

2) svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie di competenza della provincia e tutela dei contrassegni di lista in occasione di elezioni comunali;

3) rapporti con la Corte dei conti;

4) raccolta e pubblicazione degli atti della giunta provinciale e registro decreti;

5) trasparenza e prevenzione della corruzione;

6) misure di coordinamento in materia di *privacy*;

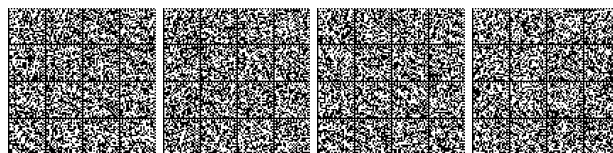
7) traduzione e revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza nonché *post-editing* di testi tradotti con sistemi di traduzione automatica;

8) consulenza linguistica e terminologia;

9) cura della lingua ladina, in particolare traduzione di norme giuridiche e di altri testi;

10) coordinamento Rete referenti linguistici;

11) segreteria della commissione paritetica di terminologia;



b) Ufficio legislativo, che ha le seguenti competenze:

1) analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell'Unione europea;

2) verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della provincia;

3) studio ed elaborazione delle proposte di norme di attuazione;

4) supporto tecnico per gli atti legislativi nei rapporti con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

5) elaborazione e revisione degli atti normativi provinciali, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa;

6) pubblicazione delle leggi provinciali ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti d'esecuzione provinciali;

c) Autorità di *audit* per i finanziamenti UE, che ha le seguenti competenze:

1) controlli di secondo livello sui sistemi di gestione e controllo dei programmi UE negli ambiti Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, Fondo sociale europeo - FSE e Interreg;

2) controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate mediante fondi europei;

3) redazione e presentazione alla Commissione europea del parere di *audit* annuale e della relazione annuale sui controlli eseguiti;

d) Ufficio di Roma, che ha le seguenti competenze:

1) trasmissione di informazioni tra le strutture organizzative provinciali e gli uffici statali centrali;

2) supporto agli enti pubblici e alla cittadinanza nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma;

3) preparazione di incontri con componenti degli organi legislativi e governativi;

4) supporto alle strutture organizzative provinciali nell'esame di provvedimenti nell'ambito della trattazione in Conferenza delle regioni e delle province autonome e relative articolazioni.».

2. L'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogato.

3. L'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogato.

4. L'art. 5 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogato.

5. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogato.

6. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) toponomastica provinciale.»

Art. 3.

Ripartizione servizi trasversali

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, le parole: «e protezione dei dati» sono soppresse.

2. Il numero 9) della lettera a) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogato.

Art. 4.

Dipartimento protezione civile, diritti civili, parità e comunicazione

1. La rubrica del Capo IV del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituita: «Dipartimento della presidenza, diritti civili, comunicazione e protezione civile».

Art. 5.

Ripartizione presidenza

1. Dopo l'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-bis (*Ripartizione Presidenza*). — 1. La Ripartizione Presidenza ha le seguenti competenze:

a) relazioni con gli organi dello Stato, sul piano politico, per questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della provincia, e relazioni con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea;

b) relazioni internazionali;

c) cooperazione transfrontaliera;

d) interventi della forza pubblica;

e) esami di bi- e trilinguismo;

f) diritti civili e parità di genere;

g) cerimoniale e protocollo;

h) tutela dei consumatori e delle consumatrici;

i) Euregio e Comitato europeo delle regioni;

j) Strategia di sostenibilità e dialogo per il bene comune.

2. La Ripartizione Presidenza è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio lingue ufficiali e diritti civili, che ha le seguenti competenze:

1) rapporti con le autorità statali nelle questioni riguardanti le lingue ufficiali;

2) reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua o della lingua prescelta nei rapporti tra cittadini e cittadine e pubblica amministrazione;

3) organizzazione e svolgimento degli esami di bi- e trilinguismo;

4) diritti civili e parità di genere;

5) convenzioni con Poste italiane;

6) tutela dei consumatori e delle consumatrici;



b) Ufficio relazioni esterne, Euregio e diffusione della cultura dell'autonomia, che ha le seguenti competenze:

1) relazioni esterne con organi, istituzioni ed enti per questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della provincia;

2) compiti operativi connessi all'amministrazione dell'Euregio;

3) attuazione dei progetti diretti del GECT e coordinamento a livello provinciale dei progetti riguardanti l'Euregio;

4) ufficio di riferimento dell'Euregio;

5) informazione e comunicazione in relazione all'Euregio;

6) diffusione della cultura dell'autonomia, anche tramite il Centro per l'autonomia e la tutela delle minoranze;

c) Ufficio di Bruxelles, che ha le seguenti competenze:

1) trasmissione di informazioni tra le strutture organizzative provinciali e le autorità dell'Unione europea;

2) supporto agli enti pubblici e alla cittadinanza nell'espletamento di adempimenti amministrativi presso le suddette autorità;

3) preparazione di incontri con autorità dell'Unione europea;

4) rapporti dell'amministrazione provinciale con istituzioni e organi dell'Unione europea;

5) Comitato europeo delle regioni;

6) rappresentanza degli interessi dell'Euregio presso l'Unione europea;

d) Ufficio strategia di sostenibilità e dialogo per il bene comune, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento e ulteriore sviluppo dei processi operativi della strategia di sostenibilità;

2) redazione dei rapporti sulla sostenibilità e supporto ai dipartimenti nel settore della sostenibilità;

3) iniziative di sensibilizzazione e promozione di processi e progetti di sostenibilità;

4) consulenza e assistenza a comuni, istituzioni e organizzazioni;

5) partecipazione della cittadinanza e formati di comunicazione per il bene comune.».

Art. 6.

Incarico speciale complesso «Formazione del personale docente delle scuole primarie e secondarie»

1. L'art. 41 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è abrogato.

Art. 7.

Ripartizione personale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 48 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Presso la Ripartizione personale è collocato l'incarico speciale complesso «Digitalizzazione negli ambiti del personale e del lavoro».».

Art. 8.

Ripartizione Europa

1. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito:

«1. La Ripartizione Europa ha le seguenti competenze:

a) coordinamento delle misure nell'ambito delle politiche strutturali dell'Unione europea: programmazione e attuazione dei relativi programmi, compresa la cooperazione territoriale europea (Interreg);

b) autorità di gestione del programma di cooperazione Interreg Italia-Austria;

c) monitoraggio della *governance* locale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

d) coordinamento delle politiche strutturali dello Stato (Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC, Strategia nazionale per le aree interne - SNAI, Piano di azione e coesione - PAC, Programmi operativi complementari - POC);

e) servizio di informazione sull'Unione europea (*Europe Direct*);

f) digitalizzazione e gestione dei dati nel settore della politica di coesione europea e statale (sistema informatico unico coheMON);

g) coordinamento della cooperazione con l'Euregio e l'ufficio di collegamento a Bruxelles.».

2. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, le parole: «elaborazione, presentazione» sono sostituite dalla parola: «programmazione».

3. Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito:

«(2) coordinamento del *New European Bauhaus of the Mountains* a livello locale;».

4. Nel numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, la parola: «controllo» è sostituita dalla parola: «controlli».

5. Il numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è così sostituito:

«(4) supporto nella gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e del Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC);».

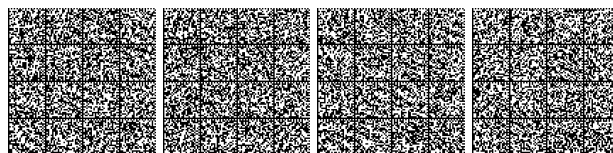
6. Nel numero 1) della lettera c) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, le parole: «elaborazione, presentazione» sono sostituite dalla parola: «programmazione».

7. Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunto il seguente numero:

«(3-bis) accompagnamento di progetti cofinanziati con fondi europei per la creazione di capacità amministrativa nel settore della co-progettazione e co-programmazione in collaborazione con la ripartizione competente.».

8. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 50 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) Ufficio per la cooperazione territoriale europea, che ha le seguenti competenze:



1) segretariato congiunto del Programma di cooperazione territoriale europea Interreg Italia-Austria: programmazione, implementazione, gestione, valutazione, funzione contabile e comunicazione;

2) coordinamento a livello locale dei programmi della cooperazione territoriale europea (Interreg Italia-Austria, Interreg Italia-Svizzera, programmi europei Interreg transnazionali e interregionali);

3) centro di competenza per il *Community-Led Local Development* (CLLD).».

Art. 9.

Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa

1. Dopo l'art. 57 del decreto del Presidente della provincia 26 marzo 2024, n. 3 e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 57-bis (*Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa*). — 1. L'Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa ha le seguenti competenze:

a) vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata;

b) vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo dell'edilizia convenzionata;

c) vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo dell'edilizia riservata alle persone residenti;

d) accertamento e contestazione delle violazioni dei vincoli di cui alle lettere a), b) e c), e irrogazione delle relative sanzioni;

e) informazione e consulenza in relazione all'attività di cui alle lettere a), b) e c).».

2. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, sono abrogati i commi 3, 4, 6, 7 e 8 dell'art. 62-ter della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e successive modifiche.

3. La Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia per la vigilanza sull'edilizia abitativa e ne acquisisce le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Art. 10.

Entrata in vigore e disposizioni a efficacia differita

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 12-bis, introdotte dall'art. 5 del presente regolamento, acquistano efficacia il 1° novembre 2026.

3. Le disposizioni dell'art. 9 acquistano efficacia il 1° gennaio 2026.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 novembre 2025, n. 30.

Modifica del regolamento di esecuzione relativo alle norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 13 novembre 2025, n. 46 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 novembre 2025, n. 918;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Piano di abbattimento e mostra dei trofei

1. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Ogni esemplare di fauna selvatica abbattuto in conformità a un piano di abbattimento, a un decreto del Presidente della Provincia, dell'assessore o dell'ufficio provinciale competenti, o di altra autorità competente, sia nelle riserve di caccia di diritto che in quelle private, nonché ogni rinvenimento di fauna selvatica morta, deve essere registrato entro il termine di dieci giorni nella banca dati messa a disposizione dall'associazione per rilevare i prelievi effettuati. Nella registrazione sono indicati il nome e cognome di chi ha abbattuto o rinvenuto l'esemplare, il luogo, la data e l'ora del prelievo, nonché altre annotazioni previste nel decreto o concordate tra l'ufficio provinciale competente e l'associazione.

Tutta la fauna selvatica abbattuta nelle riserve di caccia di diritto e in quelle private, che non rientra nella pianificazione degli abbattimenti, è registrata nella suddetta banca dati entro il mese di febbraio del rispettivo anno venatorio.»

Art. 2.

Permessi giornalieri e settimanali

1. Nel comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, le parole «dei galliformi sottoposti alla pianificazione degli abbattimenti di cui all'art. 27 della legge,» sono sostituite dalle parole «della fauna selvatica da piuma».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 novembre 2025

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

26R00169



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2026, n. 3.

Adesione della Regione Emilia-Romagna all'associazione europea delle vie Francigene (AEVF).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 120 del 14 maggio 2026)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la valorizzazione culturale, turistica e sostenibile dei cammini storici europei, in attuazione dei principi di promozione e conservazione dei beni culturali e paesaggistici sanciti dall'art. 6, comma 1, lettera g) dello Statuto regionale, è autorizzata ad aderire all'Associazione europea delle vie Francigene (AEVF), organismo riconosciuto dal Consiglio d'Europa quale «réseau porteur» (rete portante) per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile della via Francigena, «Itinerario culturale del Consiglio d'Europa» certificato dal 1994, e costituito con le seguenti finalità:

a) promuovere il dialogo e la collaborazione con le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali, il mondo ecclesiale e i soggetti impegnati nella tutela e valorizzazione di altri itinerari culturali europei e del bacino del Mediterraneo;

b) riunire e coordinare gli enti, le università e le associazioni che, a qualsiasi titolo, operino per lo sviluppo, la valorizzazione e la comunicazione della via Francigena europea, incluse le varianti di percorso;

c) promuovere e organizzare iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere la via Francigena europea e ad armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e le produzioni locali;

d) promuovere e organizzare iniziative per rafforzare la conoscenza dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio e per consolidare la comune identità europea;

e) favorire e tutelare il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi in una logica di turismo sostenibile.

Art. 2.

Condizioni di adesione

1. La Regione Emilia-Romagna aderisce all'Associazione quale socio ordinario secondo le previsioni dello Statuto dell'Associazione stessa.

2. L'adesione della Regione all'Associazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:

a) che lo statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

b) che l'Associazione non persegua fini di lucro;

c) che all'Associazione non venga revocato il riconoscimento di «réseau porteur» (rete portante) conferito dal Consiglio d'Europa;

d) che l'Associazione abbia personalità giuridica.

3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'Associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di socio.

4. La Giunta regionale riferisce annualmente alla Commissione assembleare competente in merito alle attività svolte nell'ambito dell'Associazione.

Art. 3.

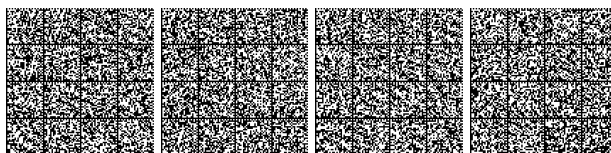
Quota di adesione

1. La Regione è autorizzata a corrispondere all'Associazione una quota annuale di adesione fino a un massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028. Per gli esercizi successivi al 2028 la quota annuale viene stabilita nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge regionale di bilancio.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge, nel limite massimo di euro 6.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), nell'ambito della Missione 7 - Turismo - Programma 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente comma.



2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 14 maggio 2026

DE PASCALE

(*Omissis*).

26R00153

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2026, n. 4.

Disposizioni in merito al rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto in centri ubicati in altre regioni italiane.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 134 del 29 maggio 2026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi, oggetto e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in attuazione degli articoli 3, 32 e 117 della Costituzione e degli articoli 2, 6 e 10 dello statuto regionale, promuove l'equità di accesso ai percorsi trapiantologici, concorrendo alla rimozione de-

gli ostacoli di ordine sociale, economico e territoriale che possono limitarne la piena fruizione.

2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di assicurare un'adeguata assistenza ai soggetti residenti in Emilia-Romagna che siano in attesa o abbiano subito un trapianto d'organo presso centri trapianto situati in altre regioni italiane, interviene a sostegno degli stessi secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Rimborsi per interventi di trapianto effettuati in altre regioni italiane

1. Le Aziende unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite con apposita deliberazione della giunta regionale, rimborsano ai propri assistiti le spese sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio correlate agli interventi di trapianto di organi, effettuati presso altre regioni italiane, con le modalità previste all'art. 3, comma 1.

2. Le Aziende unità sanitarie locali provvedono ai rimborsi di cui al comma 1 con copertura a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse previste a finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale).

3. Le spese di cui al comma 1 sono oggetto di rimborso nel caso in cui occorra effettuare presso altre regioni italiane:

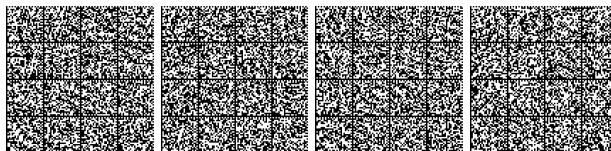
- a) esami preliminari, tipizzazione, iscrizione in lista (*work up* pre-trapianto);
- b) interventi di trapianto e ritrapianto, nonché interventi conseguenti a eventuali complicanze;
- c) controlli successivi (*follow up*).

4. Il rimborso è esteso anche alle spese sostenute da un eventuale accompagnatore per l'intera durata del soggiorno, qualora il soggetto sottoposto alle prestazioni di cui al comma 3 abbia meno di diciotto anni o non sia autosufficiente ai sensi della normativa vigente, nonché qualora la presenza di un accompagnatore sia richiesta sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale.

5. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 4, il rimborso delle spese all'eventuale accompagnatore copre esclusivamente, in relazione alle prestazioni di cui al comma 3, il giorno della prestazione e i due giorni successivi.

6. Le spese per il viaggio in treno e in aereo sono rimborsate nella misura massima di euro 150,00 a persona, per ogni tratta.

7. In caso di utilizzo di automezzo privato, il rimborso delle spese di viaggio è calcolato sulla base del costo chilometrico determinato dalle vigenti tabelle ACI, nella misura massima di euro 150,00 per ogni tratta.



8. Per il vitto e alloggio è previsto un rimborso giornaliero, rispettivamente:

a) non superiore a euro 200,00 per il paziente con l'accompagnatore;

b) non superiore a euro 150,00 per il paziente o per l'accompagnatore.

9. Qualora il soggiorno sia superiore a sei giorni, per il vitto e alloggio è previsto un rimborso, rispettivamente:

a) non superiore a euro 1.000,00 a settimana e non superiore a euro 143,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente con l'accompagnatore;

b) non superiore a euro 800,00 a settimana e non superiore a euro 114,00 al giorno per frazioni di settimana, per il paziente o per l'accompagnatore.

10. Qualora il trapianto necessiti di sanificazione dell'alloggio fuori regione, sulla base di specifici protocolli del centro trapianti extraregionale, i rimborsi di cui ai commi 8 e 9 ricomprendono anche tali costi.

11. I successivi adeguamenti degli importi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 sono disposti con apposita deliberazione della giunta regionale.

12. Il rimborso in favore dei soggetti di cui alla presente legge è erogato nei limiti individuati dal presente articolo ed è determinato con criteri di progressività stabiliti con apposita deliberazione della giunta regionale avendo a riferimento le soglie di accesso alle prestazioni socio-sanitarie.

13. Per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 e per il loro accompagnatore, l'entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è sempre pari alla totalità dei costi sostenuti.

14. Per il donatore vivente, nonché per il suo eventuale accompagnatore, l'entità del rimborso, nei limiti di cui al presente articolo, è sempre pari alla totalità dei costi sostenuti.

Art. 3.

Modalità erogative del rimborso

1. L'Azienda unità sanitaria locale competente corrisponde, in base alla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso per le spese sostenute dietro presentazione di:

a) documentazione del centro di cura ospedaliero extraregionale comprovante l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 3, corredata di certificazione inerente ai trattamenti e agli accertamenti effettuati, nonché del piano di cura;

b) documentazione comprovante le condizioni di cui all'art. 2, commi 4 e 12;

c) titoli di viaggio, fatture o ricevute o scontrini fiscali, ivi compresa la documentazione di cui all'art. 2, commi da 6 a 10, sostenute con strumenti di pagamento tracciabili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per il rimborso delle spese sostenute dal donatore vivente e dal suo eventuale accompagnatore.

Art. 4.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione e sui risultati della presente legge al fine di valutare l'efficacia degli interventi di sostegno economico in favore delle persone sottoposte a trapianto di organi e dei donatori viventi.

2. A tal fine, la giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza triennale, una relazione che dia conto, in forma sintetica, del numero dei beneficiari, delle risorse impegnate e liquidate, nonché delle principali criticità e degli effetti degli interventi sulla riduzione degli oneri economici indiretti a carico dei nuclei familiari interessati.

3. Le competenti strutture dell'assemblea legislativa e della giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento degli indirizzi e delle misure attuative.

Art. 5.

Norma finanziaria

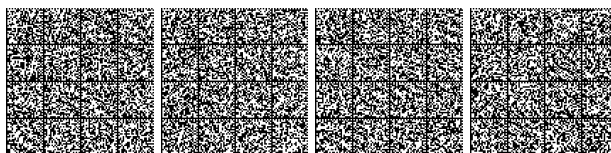
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale n. 9 del 2018, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 maggio 2026

DE PASCALE

(*Omissis*).

26R00183

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2025, n. 20.

Modifica al regolamento 4 agosto 2016 n. 18 (“Classificazione delle società, direttamente o indirettamente, controllate dalla regione, per fasce sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi e determinazione dei compensi dei componenti i consigli di amministrazione delle suddette società da corrispondere ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile”, in attuazione dell’articolo 23, comma 5, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 95 del 18 novembre 2025*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all’art. 4-bis del r.r. n. 18/2016

1. Dopo il comma 2 dell’art. 4-bis del r.r. n. 18/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in considerazione dell’esiguità del parametro di riferimento dell’annualità 2013, il costo annuale che SAN.IM. S.p.a. sostiene per il compenso dell’organo amministrativo non può superare l’80% del costo sostenuto nell’esercizio 2012.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00068

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2025, n. 21.

Regolamento di attuazione e integrazione dell’articolo 13, commi da 77 a 84, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), concernente la disciplina delle case funerarie e delle sale del commiato.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario - n. 97 del 25 novembre 2025*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto e dell’art. 13, comma 83, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025), disciplina le modalità di realizzazione e l’esercizio delle case funerarie e delle sale del commiato.

Art. 2.

Casa funeraria

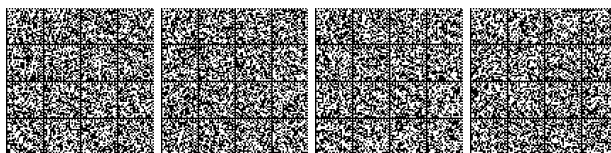
1. La realizzazione e la gestione delle case funerarie, previste nell’art. 13, commi da 79 a 82, della legge regionale n. 22/2024, può essere affidata ai soggetti che esercitano l’attività funebre, previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli standard normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.

Art. 3.

Servizi specifici dalla casa funeraria

1. La casa funeraria è una struttura destinata a offrire, su richiesta dei familiari della persona defunta o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:

- a) l’osservazione della salma, a cassa aperta, per il periodo previsto dalla vigente normativa;
- b) l’esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;



c) la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) la custodia e l'esposizione delle salme e dei cadaveri;

e) tutte le attività proprie della sala del commiato.

2. I servizi della casa funeraria sono fruibili dai familiari della persona defunta o da altri soggetti aventi titolo, che ne facciano richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso.

Art. 4.

Requisiti e caratteristiche igienico-sanitarie delle case funerarie

1. Le case funerarie non possono essere situate all'interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali, all'interno dei cimiteri e dei crematori ivi ubicati.

2. Le case funerarie sono ubicate a una distanza non inferiore a 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

3. Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l'erogazione del servizio.

4. Le dotazioni strutturali e impiantistiche delle case funerarie, necessarie per l'esercizio delle loro attività, sono conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 37 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), e dai decreti del Commissario *ad acta* in materia di requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, per la disciplina di servizi per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5. I requisiti minimi, strutturali e impiantistici, delle case funerarie sono:

a) camera di esposizione per la sosta delle salme, anche per il periodo di osservazione, con adeguato spazio per la veglia dei familiari;

b) locale di preparazione e custodia della salma, per il periodo antecedente la chiusura della cassa;

c) almeno una cella frigorifera;

d) sala per le onoranze funebri al feretro;

e) servizi igienici per i visitatori, accessibili e attrezzati anche per persone con handicap;

f) servizi igienici per il personale, con spazio per spogliatoi, attrezzati con armadietti individuali a doppio scomparto;

g) locale o spazio per il deposito di materiale d'uso, attrezzi e strumenti;

h) locale o spazio per il deposito del materiale sporco e dei rifiuti speciali;

i) locale o spazio per il ricevimento dell'utenza, per l'adempimento delle pratiche amministrative propedeutiche alle attività funebri;

j) impianto di illuminazione secondo norme vigenti, anche di emergenza;

k) superficie dei locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, adeguata allo svolgimento delle attività;

l) locali destinati all'osservazione, trattamento e preparazione, con pavimenti, pareti e superfici di lavoro lavabili, disinfettabili e privi di connessione ad angolo;

m) locali tecnici destinati al trattamento e all'esposizione delle salme con impianto di condizionamento ambientale idoneo a garantire una temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18° C, con umidità relativa compresa tra il 55% e il 65% e ricambi aria esterna/ora in numero di 15 v/h per i locali con presenza di salme;

n) locale destinato al trattamento e preparazione del cadavere, con:

1) lavello in acciaio inox, dotato di rubinetteria a comando non manuale e dispensatore di liquido per lavaggio mani;

2) tavolo, per gli eventuali trattamenti conservativi, in acciaio inox o pietra naturale ben levigata o altro idoneo materiale perfettamente lavabile e disinfettabile, provvisto di canalizzazione per il rapido e sicuro allontamento e smaltimento dei liquidi e acque di lavaggio.

6. Nelle case funerarie sono garantite, durante tutto il periodo di osservazione, l'assistenza e la sorveglianza dei cadaveri, anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, per accertare eventuali manifestazioni di vita sulla salma. A tal fine, il cadavere è sempre posizionato in modo tale da non ostacolare eventuali rilievi di manifestazioni di segni vitali.

Art. 5.

Accessibilità alle case funerarie

1. La casa funeraria è dotata, in termini di accessibilità, di entrata e uscita autonoma, che non interferiscono con il sistema generale dei percorsi interni della struttura.

2. La casa funeraria non può essere collocata all'interno di uno stabile in cui ci sono abitazioni civili.

3. I locali delle case funerarie, destinati all'accoglienza e osservazione del cadavere, sono dotati di un accesso diretto dall'esterno per i visitatori, privo di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6.

Verifica dei requisiti

1. Il comune territorialmente competente, tramite l'ufficio preposto, verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti minimi per il funzionamento dei servizi della casa funeraria presente nel territorio, avvalendosi, per gli aspetti amministrativi, della polizia locale e, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.



Art. 7.

Sala del commiato

1. La sala del commiato, prevista nell'art. 13, commi 77 e 78, della legge regionale n. 22/2024, è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto.

2. Nella sala del commiato, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, è esposto il feretro chiuso del defunto, per brevi periodi.

3. La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa comunicazione al comune competente, nelle forme previste dallo stesso.

4. Le sale del commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate sia per la custodia e l'esposizione del feretro sigillato che per le cerimonie ed i riti del commiato.

5. Le sale del commiato sono fruibili dai familiari della persona defunta o da altri soggetti aventi titolo, che ne facciano richiesta, senza discriminazione di alcun tipo in ordine all'accesso.

6. Ai fini della gestione, la comunicazione è trasmessa al comune ove ha sede la struttura, previa acquisizione del parere favorevole della ASL territorialmente competente, che effettua successivamente anche la vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 8.

Requisiti igienico-sanitari e strutturali delle sale del commiato

1. Le sale del commiato, per l'esercizio delle attività, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari, previsti dalla normativa nazionale e regionale per le strutture sanitarie pubbliche e private.

2. La sala del commiato è dotata di requisiti strutturali minimi, quali:

- a) locale di custodia o esposizione del feretro sigillato;
- b) camera ardente;
- c) locale preparazione per il personale;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i visitatori;
- f) sala per cerimonie e riti di estremo saluto al defunto;
- g) locale per deposito materiale.

3. Le sale del commiato non possono essere collocate in strutture obitoriali o nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, all'interno di strutture sociosanitarie o a una distanza inferiore ai 100 metri dalle medesime strutture.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00069

REGOLAMENTO REGIONALE 25 novembre 2025, n. 22.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 27 novembre 2025 - n. 98 Ordinario)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modificazioni

1. Al r.r. n. 1/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (*Pianificazione integrata dell'attività e dell'organizzazione*). — 1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, la Giunta regionale pianifica in forma integrata l'attività e l'organizzazione delle proprie strutture con particolare riferimento alle seguenti materie: valore pubblico, *performance*, rischi corruttivi e trasparenza, struttura organizzativa, organizzazione del lavoro agile, fabbisogni di personale, accessibilità fisica e digitale, procedure da semplificare e reingegnerizzare, transizione digitale, pari opportunità ed equilibrio di genere, formazione del personale.

2. Su proposta del Presidente, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) come disciplinato dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità am-



ministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» e successive modifiche e dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132 «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione» e successive modifiche.

3. Il PIAO ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

4. Al fine di assicurare la piena integrazione dei contenuti oggetto di pianificazione, le strutture della Giunta regionale, per le materie di rispettiva competenza, concorrono, con il coordinamento del direttore generale, alla elaborazione e al monitoraggio del PIAO secondo le modalità definite nell'allegato A del presente regolamento.».

b) Dopo l'art. 558-ter, è aggiunto il seguente:

«Art 558-quater (Attuazione dell'art. 3-bis). —

1. Al fine di assicurare la piena attuazione della pianificazione integrata dell'attività e dell'organizzazione, le strutture della Giunta regionale, per le materie di rispettiva competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono al direttore generale le proposte di modifica legislativa e regolamentare concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata che necessitano di un coordinamento formale e sostanziale con la normativa di settore richiamata nell'art. 3-bis.».

Art. 2.

Inserimento dell'allegato A nel r.r. n. 1/2002

1. Nel r.r. n. 1/2002 è inserito l'allegato A del presente regolamento.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

ALLEGATO A (RIF. ART. 3-BIS)

1. Ambito di applicazione e finalità.

Questo documento disciplina l'elaborazione ed il monitoraggio del PIAO, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno

2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» e successive modifiche e dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132 «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione» e successive modifiche.

2. Soggetti e ruoli.

La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Presidente, il PIAO.

Il direttore generale predispone la proposta di deliberazione di Giunta regionale di adozione del PIAO. Coordina l'integrazione dei contributi elaborati dalle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie oggetto di pianificazione integrata. Coordina il monitoraggio del PIAO.

Le strutture della Giunta regionale elaborano i contributi di rispettiva competenza concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata, strutturati in sezioni, sottosezioni, paragrafi ed allegati tecnici, assicurandone la conformità formale e sostanziale alla normativa vigente anche in termini di atti propedeutici, pareri e visti preliminari a corredo dei contributi elaborati. Assicurano il monitoraggio del PIAO.

Il Gruppo di lavoro PIAO supporta il direttore generale e le strutture della Giunta regionale per l'elaborazione integrata ed il monitoraggio del PIAO.

3. Fasi e tempi.

Entro il 31 luglio dell'anno t-1 il direttore generale convoca la conferenza dei direttori regionali per l'impostazione del PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2 da approvare entro il 31 gennaio dell'anno corrente (t).

Entro il 30 settembre dell'anno t-1 il direttore generale, ove necessario, aggiorna, con proprio atto di organizzazione, il Gruppo di Lavoro PIAO e lo convoca per avviare le attività di supporto al processo di elaborazione integrata del PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2.

Entro il 15 ottobre dell'anno t-1, è trasmessa alle strutture della Giunta regionale ed al Gruppo di lavoro PIAO una nota congiunta a firma del direttore generale e del Capo di Gabinetto del Presidente ove sono indicati:

i contributi concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata, strutturati in sezioni, sottosezioni, paragrafi ed allegati tecnici, che nell'insieme costituiranno il PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2;

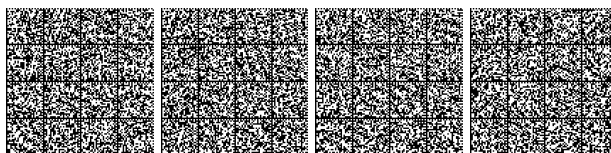
le strutture della Giunta regionale che, per competenza, elaborano i rispettivi contributi nelle materie oggetto di pianificazione integrata;

i cronoprogrammi con le date di scadenza per la trasmissione dei contributi elaborati dalle strutture della Giunta regionale;

eventuali indicazioni volte ad assicurare integrazione, digitalizzazione, standardizzazione e semplificazione nell'elaborazione del PIAO.

Entro il 30 novembre dell'anno t-1 le strutture della Giunta regionale, con le modalità previste dalla nota congiunta a firma del direttore generale e del Capo di Gabinetto del Presidente, condividono con il Gruppo di lavoro PIAO la versione preliminare dei contributi di rispettiva competenza concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata.

Entro il 15 gennaio dell'anno t le strutture della Giunta regionale, con le modalità previste dalla nota congiunta a firma del direttore generale e del Capo di Gabinetto del Presidente, condividono con il Gruppo di Lavoro PIAO e contestualmente trasmettono al direttore generale, con nota protocollata a firma del responsabile apicale, la versione definitiva dei contributi di rispettiva competenza concernenti le materie oggetto di pianificazione integrata, avendo cura di evidenziare in nota di trasmissione la conformità formale e sostanziale del singolo contributo alla normativa vigente anche in termini di atti propedeutici, pareri e visti preliminari a corredo dei contributi elaborati.



Entro il 31 gennaio dell'anno t la Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, su proposta del Presidente, il PIAO relativo al triennio t, t+1, t+2.

Entro il 30 giugno dell'anno t il direttore generale elabora un documento generale di monitoraggio dei PIAO adottati nelle annualità t, t-1, t-2, destinato alle strutture della Giunta regionale competenti per materia segnalando, ove necessario, il fabbisogno di azioni correttive.

26R00070

REGOLAMENTO REGIONALE 2 dicembre 2025, n. 23.

Modifiche al regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 (Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 - Ordinario del 4 dicembre 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 «Regolamento per la disciplina degli interventi a sostegno delle famiglie dei minori fino al dodicesimo anno di età nello spettro autistico» e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1, le parole: «Direzione regionale competente in materia di salute e integrazione sociosanitaria di concerto con la», sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 5 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «salute e integrazione sociosanitaria», sono sostituite dalle seguenti:

«inclusione sociale»;

b) al comma 3, le parole: «salute e integrazione sociosanitaria», sono sostituite dalle seguenti:

«inclusione sociale»;

c) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il direttore della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale provvede, con cadenza almeno annuale, all'aggiornamento dell'elenco sulla base delle domande di iscrizione valutate con esito positivo. Gli aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione, come previsto nell'art. 3, comma 3.»;

d) al comma 5, le parole: «salute e integrazione sociosanitaria», sono sostituite dalle seguenti:

«inclusione sociale»;

e) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Le modalità di trasmissione della domanda, previste nel comma 1, laddove necessario, possono essere modificate, aggiornate o informatizzate con determinazione del Direttore regionale competente in materia di inclusione sociale.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 7 del regolamento regionale 15 gennaio 2019, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La sospensione e la cancellazione dall'elenco, prevista nell'art. 3, è disposta con determinazione del direttore della Direzione regionale competente in materia di inclusione sociale e comunicata al soggetto interessato.»;

b) al comma 3, le parole: «salute e integrazione sociosanitaria», sono sostituite dalle seguenti: «inclusione sociale».

Art. 4.

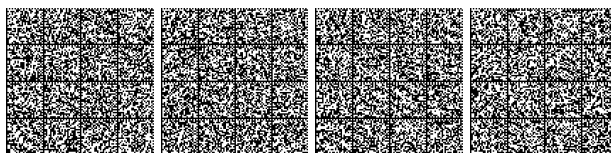
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

26R00071



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2026, n. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 7 – 15 gennaio 2026)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 1

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 33/1 del 29 dicembre 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 15 gennaio 2026, n. 1

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione)

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2025

1. L'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*AIR ed analisi di fattibilità*). — 1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.

2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine

di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, se la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.

4. La Giunta regionale effettua l'Analisi di impatto della regolamentazione sui progetti di legge di propria iniziativa, secondo le modalità previste dal comma 2-bis dell'art. 24, con le seguenti esclusioni:

- a) progetti di legge di revisione statutaria;
- b) progetti di legge di diretta attuazione dello statuto;
- c) progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi e di intese;
- d) norme di mero recepimento o attuazione di disposizioni statali o europee;
- e) leggi di stabilità, approvazione di bilanci, rendiconti e assestamenti;
- f) testi unici meramente compilativi.

5. Nello svolgimento dell'AIR si applica, se compatibile, la disciplina prevista a livello europeo e statale.».

Art. 2.

Sostituzione del comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2025

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2025 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, definisce modalità e tempi di applicazione graduale delle disposizioni, differenziandone l'attuazione per settori, ambiti territoriali o categorie di destinatari, in relazione alle esigenze organizzative e finanziarie, assicurando il raccordo con le strutture del Consiglio.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 18/2025

1. All'art. 24 della legge regionale n. 18/2025 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «entro centoottanta giorni dalla sua entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2026»;
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale disciplina, con propri atti, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 anche in via sperimentale, potendo definirne modalità e tempi di applicazione graduale, differenziandone l'applicazione in relazione a settori, ambiti territoriali o categorie di destinatari, tenuto conto delle esigenze organizzative e finanziarie.».

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 5.

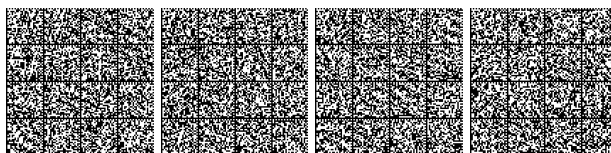
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 33/1 del 29 dicembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

26R00087



LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2026, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 7 del 15 gennaio 2026)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 2

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio regionale n. 35/1 del 30 dicembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2026).

Capo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.
Spese obbligatorie

1. Per il triennio 2026-2028 è autorizzata l'iscrizione degli stanziamenti sui capitoli riguardanti le spese obbligatorie così come indicate nell'allegato al bilancio di previsione 2026-2028, denominato «Elenco delle Spese Obbligatorie».

Art. 2.
Stanziamenti continuativi e limiti d'impegno

1. Per il triennio 2026-2028 sono autorizzati gli stanziamenti continuativi e i limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella «Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno», costituente l'allegato 1 alla presente legge.

Art. 3.
Rifinanziamento di leggi regionali

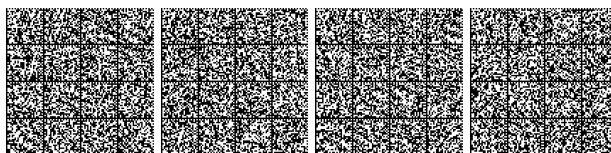
1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali», costituente l'allegato 2 alla presente legge.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 4.
Disposizioni in materia di finanziamento di ulteriori interventi di particolare rilevanza

1. Le risorse eventualmente rese disponibili in virtù dell'inserimento, nell'ambito della programmazione nazionale e comunitaria, di alari degli interventi già oggetto di finanziamento a valere su risorse regionali, potranno essere destinate prioritariamente all'incremento delle dotazioni degli stanziamenti riferibili a spese obbligatorie e non obbligatorie ritenute di particolare rilevanza nel triennio oggetto di programmazione.

2. Con successivi provvedimenti normativi, da adottarsi all'esito dell'eventuale inserimento degli interventi interessati nell'ambito della menzionata programmazione nazionale e comunitaria, si provvederà all'adozione delle connesse variazioni di bilancio.



Art. 5.

*Contributo alla finanza pubblica
da parte degli Enti territoriali*

1. Agli oneri connessi al contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), quantificati nell'importo annuo di euro 11.075.000,00, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'apposito stanziamento allocato nell'ambito di Missione 01, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.

2. Agli oneri connessi al contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 786 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), quantificati nell'importo annuo di euro 25.183.200,00, per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante l'apposito stanziamento allocato nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, per l'annualità 2029, si provvede con legge di bilancio.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 6.

*Rifinanziamento dell'art. 13, della legge regionale n. 1/2025
e ulteriori disposizioni*

1. Per l'esercizio 2026, è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, per gli importi indicati nella seguente tabella:

Leggi regionali da rifinanziare	2026
Notte dei Serpenti - art. 20, L.R. 16/2020	200.000,00
Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi - art. 20, L.R. 16/2020	60.000,00
Festival dei Popoli Europei - art. 20, L.R. 16/2020	90.000,00
Tutela delle Minoranze Linguistiche - art. 8, L.R. 23/2020	40.000,00
Festival Dannunziano - L.R. 20/2019	400.000,00
Progetti valorizzazione patrimonio medievale - L.R. 19/2020	20.000,00
Giostra Cavalleresca di Sulmona - art. 16, comma 3, lett. c), sub. 3, L.R. 28/2022	40.000,00
Mastroggiurato di Lanciano - art. 8, L.R. 23/2021	40.000,00
Osservatorio regionale della Legalità - art. 10-bis, L.R. 40/2004	10.000,00
L.R. 35/2023 - Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici e campi scuola nella Regione Abruzzo in favore di bambini ed adolescenti con diabete mellito	30.000,00

2. Al finanziamento dell'edizione 2026 del Premio Internazionale Flaiano, si provvede mediante la concessione di un contributo straordinario in favore dell'Associazione culturale «Ennio Flaiano» di euro 100.000,00 per il solo esercizio 2026, stanziato nell'ambito delle risorse di cui a Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

3. Ai fini della realizzazione della manifestazione di cui al Capo I della legge regionale 10 marzo 2025, n. 4 (Riconoscimento e celebrazione manifestazione «Marsicaland» e ulteriori disposizioni) è concesso un contributo straordinario di euro 70.000,00 per il solo esercizio 2026 in favore di ARAP quale soggetto attuatore, mediante apposito stanziamento nell'ambito di Missione 16, Programma 01, Titolo 1.

4. In virtù delle disposizioni recate dai commi che precedono, l'allegato 2 di cui all'art. 3 alla presente legge, è corrispondentemente modificato ed integrato.

5. Le misure di cui al presente articolo, qualora ne sussistano i presupposti, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

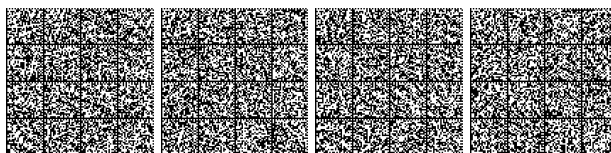
Iniziative ed eventi in ambito sportivo

1. Al fine di promuovere lo sport quale fondamentale strumento di coesione sociale e di volano economico per l'intero territorio, la Regione Abruzzo sostiene le importanti iniziative e gli eventi di particolare rilevanza di seguito indicati, assegnando per la sola annualità 2026 un contributo straordinario per ciascuno degli interventi in menzione, da stanziare su specifici capitoli di nuova istituzione nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1, della spesa e precisamente:

a) Federazione Italiana Scherma - Delegazione Abruzzo, per spese di funzionamento, per euro 50.000,00;

b) Federazione Italiana Pallamano - Delegazione Abruzzo, per spese di funzionamento, per euro 50.000,00;

c) A.S.D. Special Olympics Italia E.T.S. per realizzazione XXXVII Giochi Nazionali Invernali Special Olympics - Ovindoli 2026, per euro 200.000,00.



Art. 8.

*Contributo in favore
dell'Associazione Nazionale Alpini*

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento della sede dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) - Sezione Abruzzo, nel comune di Pratola Peligna (AQ), è riconosciuto in favore di A.N.A. un contributo pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026/2028, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 12, Programma 08, Titolo 2, della spesa.

Art. 9.

Quota associativa Consorzio Lanciano Fiera

1. Al fine di poter provvedere al versamento della quota associativa in favore del Consorzio Lanciano Fiera - Polo Fieristico d'Abruzzo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio medesimo, è autorizzata la spesa di euro 42.374,92 per l'esercizio 2026 e di euro 43.175,90 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con le annuali leggi di bilancio.

Art. 10.

*Contributo in favore dell'Ente Mostra
dell'Artigianato Artistico Abruzzese*

1. Al fine di consentire la realizzazione della attività dell'Ente Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese, quale organismo autonomo che si propone di salvaguardare le attività artistiche artigianali locali, ponendosi come punto di riferimento per il territorio regionale caratterizzato da antiche tradizioni, è autorizzata la spesa di euro 67.799,87 per l'esercizio 2026 e di euro 69.081,45 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, da allocare in apposito stanziamento nell'ambito di Missione 14, Programma 01, Titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con le annuali leggi di bilancio.

Art. 11.

*Rifinanziamento opzione di cui all'art. 5
della convenzione in essere con S.S.C.N.*

1. Al fine di continuare a sostenere lo sviluppo turistico-economico e sociale delle aree dell'Abruzzo interno direttamente interessate e più in generale dell'intero territorio regionale, è autorizzato il rifinanziamento degli oneri connessi alla proroga, ex art. 5 della convenzione sottoscritta inter partes giusta D.G.R. n. 374/2020 ed in scadenza con la stagione sportiva 2025/2026, del rapporto in essere con la S.S.C. Napoli Calcio S.p.a., per ulteriori sei stagioni sportive, per l'importo complessivo annuo di euro 1.220.000,00.

2. Relativamente al triennio 2026-2028, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 1 trovano copertura per il menzionato importo annuo di euro 1.220.000,00 nell'apposito stanziamento allocato nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1.

3. Per gli esercizi successivi al 2028 e sino all'esercizio 2032, lo stanziamento riferito alle stagioni calcistiche di euro 1.220.000,00 è iscritto sul pertinente capitolo di spesa con le annuali leggi di bilancio.

Art. 12.

Equilibri finanziari del Sistema Sanitario Regionale

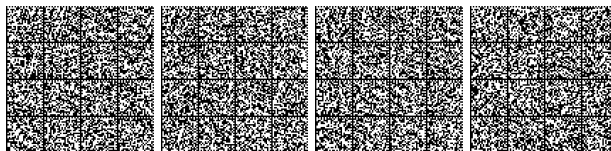
1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 80, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e successive modifiche, oltre al maggior gettito annuo connesso alla rideterminazione delle maggiorazioni per scaglioni di reddito dell'Addizionale Regionale all'IRPEF, avvenuta con legge regionale 4 aprile 2025, n. 9 (Disposizioni in materia tributaria e sanitaria), per il mantenimento degli equilibri finanziari in ciascuno degli esercizi del triennio 2026-2028, una quota di manovre fiscali residua, impiegata in precedenza per finalità extra-sanitarie, è ridestinata al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, sino alla concorrenza dell'importo complessivo annuo corrispondente al disavanzo del SSR al IV trimestre 2024 accertato con legge regionale 22 maggio 2025, n. 16 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono allocate nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 102, dello stato di previsione delle entrate e nell'ambito del Titolo 2, Missione 13, Programma 04, dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

*Impiego risorse derivanti dalla riduzione del contributo
alla finanza pubblica ex art. 1, commi 784 e ss., legge n. 207/2024.*

1. In virtù della riduzione del contributo alla finanza pubblica ex art. 1, commi 784 e seguenti, della l. 207/2024, previsto per l'esercizio 2026 a beneficio delle Regioni a Statuto ordinario dalla Legge di Bilancio dello Stato, in corso di definitiva approvazione in sede parlamentare, le risorse che si renderanno in tal modo disponibili, stimabili allo stato in euro 2.998.000,00, sono finalizzate in via prioritaria ai seguenti interventi:



a) Contributo straordinario al Teatro Marrucino ex l.r. 40/2001	€ 287.000,00;
b) Contributo Straordinario Premio Ignazio Silone	€ 100.000,00;
c) Contributo Straordinario Istituto Nazionale Tostiano	€ 30.000,00;
d) Contributo Straordinario Premio Internazionale Sabina Santilli	€ 25.000,00;
e) Contributo Straordinario CONI Abruzzo per Italian Silver Games	€ 150.000,00;
f) Integrazione dotazioni interventi in materia di Piano Neve	€ 100.000,00;
g) Contributo Straordinario Centro Diurno Disabili Alanno	€ 60.000,00;
h) Integrazione dotazioni interventi in materia di TPL	€ 930.000,00;
i) Interventi promozione brand Abruzzo	€ 400.000,00;
j) Partecipazione Festival Montagna Bruxelles 2026	€ 30.000,00;
k) Interventi a favore dei nuclei familiari con pazienti Oncologici	€ 200.000,00;
l) Contributo Straordinario Komen Italia 2026	€ 50.000,00;
m) Rifinanziamento l.r. 10/2018	€ 336.000,00;
n) Finanziamento del Premio città di Penne	€ 20.000,00;
o) Rifinanziamento l.r. 24/2022 art. 12	€ 50.000,00;
p) Contributo straordinario per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 26, co. 15 della l.r. 4/2024	€ 40.000,00;
q) Rifinanziamento l.r. 34/2025 - Premio Benedetto Croce	€ 20.000,00;
r) Rifinanziamento l.r. 5/2021 art. 7	€ 100.000,00;
s) Contributo straordinario Salone del Libro 2026 partecipazione Regione Abruzzo	€ 70.000,00.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con specifico provvedimento normativo finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica, da assumere soltanto all'esito della definitiva approvazione della legge di bilancio dello Stato, legittimante l'utilizzo delle risorse di che trattasi, siccome definitivamente quantificate.

3. Le misure di cui al presente articolo, qualora ne sussistano i presupposti, sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 14.

Interventi ed iniziative di particolare rilevanza in ambito regionale

1. Per il finanziamento di interventi e di iniziative di particolare rilevanza regionale di cui al comma 2, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di interventi di particolare rilevanza regionale» di un importo complessivo pari ad euro 16.110.000,00.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per il menzionato ammontare complessivo di euro 16.110.000,00, al finanziamento dei seguenti interventi ed iniziative ritenuti prioritari dall'Amministrazione regionale:



a)	Sostegno alla marineria abruzzese per mancato dragaggio dei porti	€ 200.000,00;
b)	Sostegno ai Consorzi di Bonifica per incremento dei costi energetici	€ 1.200.000,00;
c)	Contributo al Comune di Caramanico Terme per area crisi del turismo termale	€ 150.000,00;
d)	Contributo al Comune di Pretoro (capofila) per la viabilità del bacino sciistico della Majelletta	€ 30.000,00;
e)	Contributi per danni da fauna selvatica	€ 500.000,00;
f)	Rimborso all'APC per attività svolte di volontariato di protezione civile	€ 700.000,00;
g)	Oneri progettazione Palazzo Portoghesi	€ 100.000,00;
h)	Contributi per le iniziative L'Aquila Capitale della Cultura e per l'attuazione del progetto Pescara Capitale della Cultura e dell'Arte Contemporanea	€ 1.500.000,00;
i)	Rifinanziamento L.R. 22/2023 art. 34	€ 100.000,00;
j)	Contributo straordinario ad ARAP per manutenzione depuratori	€ 200.000,00;
k)	Contributo a TUA Abruzzo s.p.a. per le attività formative professionalizzanti	€ 200.000,00;
l)	Interventi a sostegno delle imprese ferroviarie per incentivo del traffico merci	€ 400.000,00;
m)	Rifinanziamento L.R. 20/2023 art. 68 – Fondazione Abruzzo Film Commission	€ 150.000,00;
n)	Rifinanziamento L.R. 22/2015 art. 20 e art. 31 comma 5 – A.R.A.	€ 600.000,00;
o)	Contributo straordinario UNPLI Abruzzo – Pro loco	€ 30.000,00;
p)	Contributo al Comune di Campo di Giove per lo sviluppo turistico del territorio, anche attraverso l'ospitalità di squadre professionistiche impegnate nei ritiri estivi	€ 70.000,00;
q)	Rifinanziamento L.R. 42/2012 – Infrastrutture idrauliche del Fucino	€ 600.000,00;
r)	Rifinanziamento L.R. 24/2024 art. 16 – internazionalizzazione delle imprese	€ 100.000,00;
s)	Rifinanziamento L.R. 23/2009 art. 25 – Botteghe scuola	€ 200.000,00;
t)	Rifinanziamento L.R. 29/2025 – Cooperative di comunità	€ 200.000,00;
u)	Rifinanziamento L.R. 14/2025 – Attività per la valorizzazione, conservazione e promozione dell'Area Celestiniana di Sulmona	€ 30.000,00;
v)	Rifinanziamento L.R. 15/2021 art. 4 L.R. 5/2025 art. 24 – Regione del Benessere	€ 200.000,00;
w)	Rifinanziamento L.R. 18/2023 – Premio Borsellino	€ 50.000,00;
x)	Rifinanziamento L.R. 43/2016 – Interventi per Caregiver Minori	€ 600.000,00;
y)	Rifinanziamento L.R. 31/2023 – Premio Pigo	€ 40.000,00;
z)	Rifinanziamento L.R. 6/2023 art. 30 – ASD Amicacci Abruzzo	€ 50.000,00;
aa)	Rifinanziamento L.R. 47/2023 Capo I – Città della Ceramica di Castelli	€ 30.000,00;
bb)	Rifinanziamento L.R. 32/2015 art. 13 – Trasporto Scolastico Disabili	€ 1.000.000,00;
cc)	Rifinanziamento L.R. 55/2013 art. 40 – Organizzazione diretta eventi culturali	€ 600.000,00;
dd)	Rifinanziamento L.R. 55/2013 art. 40 – Avviso Grandi eventi	€ 400.000,00;
ee)	Rifinanziamento L.R. 46/2014 art. 24 – F.U.R.C.	€ 3.000.000,00;
ff)	Rifinanziamento L.R. 22/2004 – Fondo unico per la pesca	€ 100.000,00;
gg)	Rifinanziamento L.R. 40/2004 art. 10-bis – Osservatorio per la legalità	€ 20.000,00;
hh)	Rifinanziamento L.R. 27/2025 – CRAM	€ 150.000,00;
ii)	Rifinanziamento L.R. 1/2024 – Fondazione Marcinelle 262	€ 30.000,00;
jj)	Rifinanziamento L.R. 33/2025 – La Corsa degli Zingari	€ 50.000,00;
kk)	Rifinanziamento L.R. 31/2019 – Interamnia World Cup	€ 50.000,00;
ll)	Rifinanziamento L.R. 4/2024 Art. 27 comma 9 – Premio Cardinale Giulio Raimondo Mazzarino	€ 20.000,00;
mm)	Contributo per il funzionamento e la gestione dei teatri di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo	€ 210.000,00;
nn)	Contributo straordinario all'ATER Teramo per mancati introiti dei canoni per inagibilità sismica	€ 320.000,00;
oo)	Rifinanziamento L.R. 58/1989 art. 17 ter, comma 2, lett. a) Antincendio	€ 30.000,00;



pp)	Rifinanziamento L.R. 6/2023 art. 36 comma 16 – Fondazione Di Persio Pallotta	€ 200.000,00;
qq)	Rifinanziamento L.R. 98/1999 – attività cinematografiche, audiovisive e multimediali	€ 100.000,00;
rr)	Contributo per l'organizzazione della celebrazione della giornata mondiale dei sordi	€ 60.000,00;
ss)	Contributo per la realizzazione impianto sportivo nell'istituto penale minorile di L'Aquila	€ 100.000,00;
tt)	Contributo all'ex comunità montana Montagna Peligna per l'abbattimento barriere architettoniche Palazzo Sardi di Sulmona	€ 70.000,00;
uu)	Rifinanziamento L.R. 44/2016 – Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi	€ 80.000,00;
vv)	Rifinanziamento L.R. 28/2021 – Dispositivi per Pazienti Oncologici in Chemioterapia	€ 500.000,00;
ww)	Rifinanziamento L.R. 5/2025 – Sostegno attività di ricerca universitaria	€ 50.000,00;
xx)	Finanziamento convenzione Campagna A.I.B.	€ 100.000,00;
yy)	Rifinanziamento L.R. 49/2013	€ 50.000,00;
zz)	Contributo per l'organizzazione del Premio Dean Martin 2026	€ 10.000,00;
aaa)	Contributo per l'organizzazione del Premio John Fante 2026	€ 10.000,00;
bbb)	Contributo alla Fondazione Oncologica Santa Rita – FOGI	€ 30.000,00;
ccc)	Contributo per la realizzazione postazione del 118 presso la piana del cavaliere di Carsoli	€ 300.000,00;
ddd)	Rifinanziamento L.R. 37/2019 – Premio internazionale della fotografia G. Di Venanzo	€ 10.000,00;
eee)	Contributo al Conservatorio G. Braga di Teramo	€ 10.000,00;
fff)	Contributo all'Unione dei Comuni Val Vibrata per gli eventi Comunità Europea dello Sport	€ 100.000,00;
ggg)	Rifinanziamento L.R. 32/2025 – Valorizzazione e conservazione dei Cunicoli di Claudio	€ 20.000,00;
hhh)	Contributo all'Università d'Annunzio per Studio rigenerazione socio economico culturale della città di Sulmona	€ 50.000,00;
iii)	Adesione della Regione Abruzzo al Progetto "Discovering Abruzzo in Cina"	€ 20.000,00;
jjj)	Contributo all'Associazione R. E. Raiano Eventi per l'organizzazione dell'evento "Maggiolata 2026" di Raiano	€ 30.000,00.

3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 16.110.000,00, ciò esclusivamente all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.

Art. 15.

Contributo per la Perdonanza Celestiniana

1. Al fine di contribuire agli oneri derivanti dall'organizzazione della Perdonanza Celestiniana - Edizione 2026, la Regione concede al Comune di L'Aquila un contributo per l'anno 2026 di euro 50.000,00.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento appositamente allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, dello stato generale della spesa.

Art. 16.

Disposizioni per la promozione di politiche regionali in materia di turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile ed agricoltura

1. Per l'annualità 2026, al fine di favorire lo sviluppo di politiche regionali in materia di turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile ed agricoltura, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2026 del bilancio regionale triennale 2026-2028, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato «Fondo per il sostegno di iniziative inerenti il turismo, lo sport, la cultura, il sociale, la protezione civile e l'agricoltura» di importo pari ad euro 7.000.000,00.

2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per l'ammontare di euro 7.000.000,00, all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.

Art. 17.

Modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

1. (Modifiche alla legge regionale n. 96/1996). L'art. 9-bis della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) è sostituito dal seguente:

«Art. 9-bis (Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia). — 1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, che risultino in possesso dei requisiti per la per-



manenza, sono trasferiti temporaneamente presso altri alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili assoggettati allo stesso regime di quelli originariamente assegnati. Il trasferimento avviene con priorità rispetto ai richiedenti inseriti nelle graduatorie vigenti, anche definitive e, ove necessario, tra gli aventi diritto secondo l'anzianità delle assegnazioni.

2. Qualora gli alloggi ricostruiti o recuperati siano assoggettati a un regime diverso rispetto a quello degli alloggi originari, la riassegnazione agli assegnatari di cui al comma 1, con le medesime priorità e modalità, è subordinata all'accettazione del diverso regime e delle nuove condizioni contrattuali, anche qualora risultino più onerose, derivanti dalla normativa o dalle fonti di finanziamento in base alle quali sono stati realizzati gli interventi di ricostruzione o recupero.

3. Qualora l'alloggio ricostruito o recuperato di cui al comma 1 permanga nel medesimo regime, l'originario assegnatario può essere autorizzato all'assegnazione definitiva dell'alloggio temporaneamente occupato nelle more dell'esecuzione dei lavori, previo provvedimento da parte del Comune e purché l'alloggio originario sia rimesso in disponibilità per nuove assegnazioni.».

2. (Modifiche alla legge regionale n. 10/2004 e disposizioni transitorie). All'art. 60, della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, nelle more dell'attuazione da parte della Regione del comma 1 dell'art. 30, il regolamento regionale n. 7/1995 (legge regionale 31 maggio 1994, n. 30 - Statuto tipo degli ambiti territoriali di caccia) trova applicazione limitatamente alle disposizioni dello stesso che risultino compatibili con la presente legge.»;

b) al comma 2 le parole «Fatto salvo il disposto di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo il disposto di cui ai commi 1 e 1-bis,».

3. Nelle more dell'attuazione da parte della Regione del comma 1, dell'art. 30 della legge regionale n. 10/2004, gli Ambiti territoriali di caccia, di seguito ATC, provvedono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri statuti alla legge regionale n. 10/2004 ed alle modifiche medio termine intervenute. In caso di mancato adeguamento nei termini di cui al presente comma, trovano applicazione diretta le disposizioni normative regionali che si sostituiscono alle disposizioni statutarie incompatibili.

4. (Modifiche alla legge regionale n. 86/1998). Alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina - maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 14, comma 3, lettera b) le parole «del Servizio Sport e Turismo» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive», e le parole «di categoria D» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori»;

b) la lettera b), del comma 2, dell'art. 15 è sostituita dalla seguente:

«b) un dipendente regionale del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive, appartenente all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori»;

c) all'art. 26, comma 3, lettera b) le parole «del Servizio Sport e Turismo» sono sostituite dalle seguenti: «del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive», e le parole «di categoria D» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori»;

d) la lettera b), del comma 2, dell'art. 27 è sostituita dalla seguente:

«b) un dipendente regionale del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva o del Servizio Politiche Turistiche e Sportive, appartenente all'area professionale del CCNL Funzioni Locali non inferiore a quella degli Istruttori».

5. (Regolarizzazione delle concessioni idropotabili). Al fine di accelerare e semplificare la definizione dei procedimenti riguardanti le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per consumo umano avviati su istan-

za dell'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), il presente comma detta una disciplina procedurale straordinaria tesa al rilascio dei provvedimenti di concessione inerenti i prelievi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiti da ERSI, destinati a pubblici acquedotti e censiti nel catasto regionale delle utilizzazioni delle acque pubbliche di cui all'art. 9 del decreto 17 agosto 2023, n. 2/Reg (Disciplina dei procedimenti riguardanti le derivazioni e le utilizzazioni di acqua pubblica). La struttura regionale competente in materia di derivazioni idriche (di seguito struttura regionale competente), con uno o più atti anche cumulativi, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, provvede al rilascio dei provvedimenti di concessione, previa verifica della coerenza tra la documentazione depositata e l'allegato C - scheda I del decreto 17 agosto 2023, n. 2/REG e previa acquisizione delle autorizzazioni sanitarie. La concessione è rilasciata con riferimento alla portata di acqua in corso di prelievo nei limiti risultanti dalla documentazione di cui all'ultimo periodo del presente comma. La durata della concessione è determinata in trenta anni. Per consentire l'espletamento istruttorio, l'ERSI, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deposita presso la struttura regionale competente, per ogni singolo prelievo, la seguente documentazione di dettaglio relativa allo stato di consistenza dell'utenza che assume anche valore di istanza:

a) corografia in scala al 25.000;

b) planimetria catastale;

c) scheda tecnica sintetica recante l'indicazione dei principali dati della derivazione.

6. Con riferimento alle derivazioni del sistema idrico del Gran Sasso, ai fini dell'espressione del parere inerente i requisiti di potabilità da parte delle Autorità Sanitarie Locali trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 4-ter, comma 10, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in merito alla gestione del rischio nonché le misure di sicurezza stabilite con deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 25 gennaio 2019 a garanzia dei prelievi idropotabili e nelle more del completamento dei lavori di messa in sicurezza dell'acquifero da parte del Commissario Straordinario nominato ai sensi del medesimo decreto-legge n. 32/2019.

7. (Abrogazione dell'art. 8, del decreto-legge n. 25/2011). L'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) è abrogato. Continuano ad esplicare efficacia, fino all'adozione del provvedimento di concessione di cui al comma 5, le eventuali autorizzazioni rilasciate sulla base del comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 25/2011 di cui il presente comma dispone l'abrogazione.

8. (Modifiche alla legge regionale n. 9/2011). Dopo il comma 15, dell'art. 1, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) è inserito il seguente:

«15-bis. Per consentire il miglioramento strutturale del Servizio Idrico Integrato, le facoltà di cui all'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono fissate all'80% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere fisso e continuativo. Il rispetto di tale limite è verificato dall'organo di revisione.».

Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fronte ai sensi di quanto stabilito dal comma 24, dell'art. 1 della legge regionale n. 9/2011.

9. (Abrogazioni). Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) il comma 8, dell'art. 11 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione);

b) l'art. 8, della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 36 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni).



10. (Modifiche alla legge regionale n. 8/2025). Al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 2025, n. 8 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla legge regionale n. 46/2019) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2), della lettera i) le parole «classificate agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, anche classificate agricole»;

b) al numero 3), della lettera i) le parole «classificate agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, anche classificate agricole»;

c) al numero 4), della lettera i) le parole «classificate agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, anche classificate agricole».

11. (Modifiche alla legge regionale n. 29/2022). All'art. 2, della legge regionale 3 novembre 2022, n. 29 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'implementazione del Progetto «INNOTRANS - Enhancing Transport Innovation Capacities of Regions», finanziato con i fondi del Programma Interreg Europe 2014-2020, Priorità 1.1 e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 4-bis e 4-ter sono abrogati;

b) al comma 4-quater le parole «da 1 a 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «da 1 a 4».

12. (Integrazione alla legge regionale n. 17/2011). Al comma 7-bis, dell'art. 11, della legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), dopo le parole «in tempi frazionati» sono aggiunte le seguenti: «nonché per ciascun incontro a carattere istituzionale in rappresentanza dell'Azienda».

13. (Modifiche alla legge regionale n. 6/2011). All'art. 10, della legge regionale 8 dicembre 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 6 le parole «Direzione Risorse Umane e Strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione Generale»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, l'OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio dove è incardinata la struttura tecnica permanente di supporto all'OIV, nonché delle Strutture competenti per i controlli interni; l'OIV del Consiglio regionale si avvale dell'Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.»;

c) il comma 9 è abrogato.

14. (Modifiche alla legge regionale n. 32/2022). Al comma 2, dell'art. 18, della legge regionale 3 dicembre 2022, n. 32 (Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, con modifiche di leggi regionali e ulteriori disposizioni urgenti), la parola «2026», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2028».

15. (Modifica alla legge regionale n. 18/2001). Dopo il comma 2, dell'art. 6, della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle funzioni strettamente politiche proprie del Presidente di un gruppo consiliare e nel rispetto del principio della separazione delle funzioni politiche e gestionali di cui all'art. 97 della Costituzione, il Presidente del Gruppo consiliare coordina, nell'ambito dell'autonomia funzionale del gruppo, l'attività degli Uffici di cui al comma 2 e provvede alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto

2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Egli assegna, d'intesa con i consiglieri del Gruppo, gli obiettivi e i compiti al personale ad esso funzionalmente assegnato.».

16. (Modifiche alla legge regionale n. 30/2025). Al comma 2, dell'art. 9, della legge regionale 26 novembre 2025, n. 30 (Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell'immagine della Regione Abruzzo ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «Finanziamento borse di studio, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Finanziamento progetti di ricerca e tirocini presso la sede del Consiglio regionale»;

b) alla lettera b) le parole «Finanziamento progetti di ricerca e tirocini presso la sede del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Finanziamento borse di studio, dottorati di ricerca ed assegni di ricerca universitari».

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 26/2025

1. Alla legge regionale 22 agosto 2025, n. 26 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Abruzzo Lavoro (ARAL)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 14, comma 1, lettera c) dopo le parole «2018» sono aggiunte le parole: «, in servizio presso i Centri per l'Impiego»;

b) il comma 5, dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«5. In fase di prima applicazione, il personale di cui all'art. 14, comma 1, è assegnato all'ARAL in posizione di distacco per un anno a decorrere dalla data di approvazione del relativo provvedimento. Al personale di cui all'art. 14, comma 1, lettere b) e c) è riconosciuta la facoltà di richiedere la permanenza nei ruoli della Giunta regionale trascorsi sei mesi dalla data di approvazione del medesimo provvedimento di distacco. Decorso tale ultimo termine, il personale che non opta per la permanenza nei ruoli della Giunta regionale si considera assegnato definitivamente all'ARAL. Il Dipartimento regionale competente in materia di personale provvede all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del presente comma.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

2. Contestualmente, le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti relativamente agli esercizi 2026 e 2027 sono rideterminate nei limiti degli importi stanziati nel biennio in interesse.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 35/1 del 30 dicembre 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis)

26R00088

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-036) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 9 1 9 *

€ 2,00

